

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 settembre 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno e nomina del commissario straordinario. (26A04866)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Frignano. (26A04867)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 14 settembre 2026.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese». (26A04924)..... Pag. 2

Ministero della salute

DECRETO 27 luglio 2026.

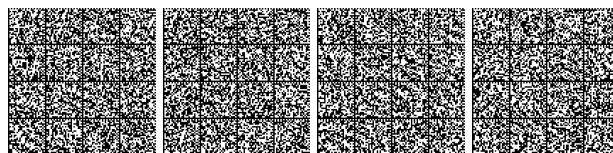
Programma straordinario di investimenti in sanità - Fabbisogno apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Acquisto delle apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS). Aggiornamento e modifica del decreto 29 luglio 2022. (26A04926)..... Pag. 23

DECRETO 10 settembre 2026.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 12.3 della 12ª edizione della Farmacopea europea. (26A04927)..... Pag. 26

DECRETO 15 settembre 2026.

Supplemento delle quote della sostanza psicotropa alprazolam che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia, nel corso dell'anno 2026, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. (26A04925)..... Pag. 31



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 luglio 2026.

**Riparto delle risorse destinate alle Autorità
bacino distrettuali per l'assunzione di personale
a tempo indeterminato.** (26A04875) *Pag.* 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2026.

**Attivazione della sezione stralcio della Con-
servatoria dei registri immobiliari di Caserta -
Santa Maria Capua Vetere, relativa al periodo
antecedente al 1° gennaio 1970.** (26A04964) . . . *Pag.* 33

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 settembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, com-
ma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medi-
cinale per uso umano, a base di denosumab, «De-
gevma».** (Determina n. 1217/2026). (26A04862) *Pag.* 34

DETERMINA 9 settembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, com-
ma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medi-
cinale per uso umano, a base di isatuximab, «Sar-
clisa».** (Determina n. 1218/2026). (26A04863) . . . *Pag.* 36

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 10 giugno 2026.

**Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di ri-
sorse per i servizi di natura tecnica e assi-
stenza qualificata - annualità 2026.** (Delibera
n. 23/2026). (26A04861) *Pag.* 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano a base di
melatonina, «Melatonina Viatris».** (26A04928) . . . *Pag.* 45

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale per uso uma-
no a base di diclofenac sodico, «Voltaren Ofta-
bak».** (26A04929) *Pag.* 45

Camera di commercio Toscana Nord-Ovest

**Provvedimento concernente i marchi di identifi-
cazione dei metalli preziosi** (26A04876) *Pag.* 46

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

**Avviso relativo ai buoni fruttiferi postali, al Li-
bretto smart e al Libretto dedicato ai minori di
età** (26A04981) *Pag.* 46

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

**Limitazione delle funzioni consolari per il vice
Console onorario in Talca (Cile)** (26A04913) . . . *Pag.* 47

**Limitazione delle funzioni consolari per il vice
Console onorario in San Carlos de Bariloche (Ar-
gentina)** (26A04914) *Pag.* 47

**Limitazione delle funzioni consolari
per il vice Console onorario in Puerto Montt
(Cile)** (26A04915) *Pag.* 48

**Limitazione delle funzioni consolari per il Con-
sole onorario in Almaty (Kazakhstan)** (26A04916) *Pag.* 48

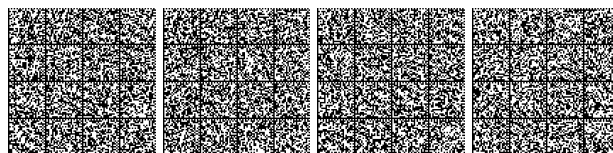
Ministero dell'interno

**Definizione, a decorrere dall'anno 2026, delle
modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l'at-
tribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti
parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e suc-
cessivi.** (26A04931) *Pag.* 49

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

**Comunicato relativo al decreto legislativo 3 luglio
2026, n. 136, recante: «Attuazione della diret-
tiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a nor-
me comuni per i mercati interni del gas rinnova-
bile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modi-
fica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la
direttiva 2009/73/CE».** (26A04980) *Pag.* 49



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Castel Volturno (Caserta);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all’ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Fernando Mone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell’interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 23 luglio 2026, hanno determinato l’ipotesi dissolutiva dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario in sostituzione del prefetto di Caserta, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del 24 luglio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Volturno (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Fernando Mone, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 13 agosto 2026

Il Ministro dell’interno: PIANTEDOSI

26A04866

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Frignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il consiglio comunale di Frignano (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Lucio Santarpia;

Vista la deliberazione n. 6 del 29 giugno 2026 con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Lucio Santarpia dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

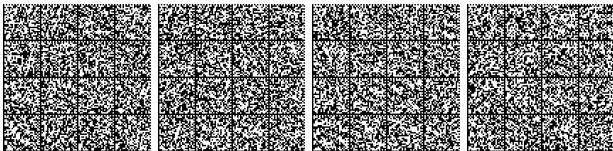
Decreta:

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell’interno*



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frignano (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lucio Santarpia.

A seguito della causa d'incompatibilità prevista dall'art. 61, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 6 del 29 giugno 2026, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, con la procedura di cui all'art. 69 del predetto decreto legislativo.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frignano (Caserta).

Roma, 13 agosto 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04867

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 14 settembre 2026.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le

modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fi-



siche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, così come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 16 marzo 2026, recante attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e, in particolare, l'art. 61, comma 3, del predetto decreto;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti al n. 170 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, così come integrata dalla direttiva del Capo



del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 126396 del 16 marzo 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 195 in data 19 marzo 2026;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali 14 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 21 ottobre 1999, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Collina torinese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale 22 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 14 maggio 2009, recante modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese»;

Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte

per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*vicies*, par. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 12 luglio 2013, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la correzione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del regolamento UE n. 1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, sopra citato, le previgenti disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle DOP e IGP dei vini, per le quali la relativa domanda è stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026;

Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Piemonte, dal Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese, acquisita al prot. ingresso n. 0203870 del 14 aprile 2023, come integrata con successiva nota del 5 dicembre 2025, acquisita al prot. ingresso n. 0659444 di pari data, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Collina Torinese», in virtù del decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 25 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2013, da ultimo confermato con decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 15 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 143 del 23 giugno 2026;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è una modifica ordinaria di cui all'art. 24, para-



grafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresì, una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte con prot. ingresso n. 0203870 del 14 aprile 2023 e prot. ingresso n. 0662255 del 9 dicembre 2025;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 dicembre 2025, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese»;

la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

in data 13 febbraio 2026 è pervenuta un'opposizione da parte della Terre dei Santi società cooperativa agricola, acquisita al prot. ingresso n. 0072237 del 16 febbraio 2026;

con nota prot. n. 0143758 del 25 marzo 2026 il Ministero ha dichiarato la ricevibilità dell'opposizione ed ha trasmesso la stessa al Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese ed alla Regione Piemonte, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 4, e 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

in data 1° aprile 2026, il Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese ha trasmesso le proprie controdeduzioni, acquisite al prot. ingresso n. 0155837 di pari data;

con nota prot. n. 0183784 del 20 aprile 2026 il Ministero ha ritenuto che le suddette controdeduzioni non fossero idonee a superare i motivi di opposizione ed ha convocato una riunione per il giorno lunedì 4 maggio 2026, a partire dalle ore 15,30, con il consorzio richiedente, l'opponente, la regione ed il presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 8, e 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

a seguito della riunione del 4 maggio 2026, con nota prot. n. 0267096 del 4 giugno 2026, notificata a mezzo PEC in pari data all'opponente, il Ministero, d'intesa con la Regione Piemonte, ha disposto il rigetto dell'opposizione presentata da Terre dei Santi società cooperativa agricola, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 8, e 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, per le ragioni indicate nella nota stessa;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del

regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese», che comporta altresì una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2026, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027.



Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, è aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.masaf.gov.it>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 14 settembre 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLINA TORINESE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Collina Torinese» è riservata ai vini (categoria: 1. Vino) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Collina Torinese» rosso;
«Collina Torinese» rosso novello;
«Collina Torinese» Barbera;
«Collina Torinese» Bonarda;
«Collina Torinese» Malvasia;
«Collina Torinese» Nebbiolo;
«Collina Torinese» Pelaverga o Cari.

Art. 2.

Base ampelografica dei vigneti

1. I vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Collina Torinese» rosso e «Collina Torinese» rosso novello:

Barbera, Freisa, Nebbiolo, congiuntamente: minimo 85%;

ferma la suddetta percentuale minima, ciascuno dei tre vitigni deve essere presente in misura comunque non inferiore al 15% del totale.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

«Collina Torinese» Barbera:

Barbera: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

«Collina Torinese» Bonarda:

Bonarda: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

«Collina Torinese» Malvasia:

Malvasia di Schierano e/o Malvasia nera lunga: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

«Collina Torinese» Nebbiolo:

Nebbiolo: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

«Collina Torinese» Pelaverga o Cari:

Pelaverga o Cari: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

È consentita, per questa ultima tipologia, l'iscrizione allo schedario di porzioni di vigneto distinte, purché nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l'iscrizione di singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con l'indicazione della relativa superficie coltivata.



Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua Savoia.

2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» Pelaverga o Cari ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, e le porzioni di territorio dei Comuni di seguito distinte:

Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;

Arignano: il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;

Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di gassino Torinese e Pavarolo;

Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;

Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e Montaldo Torinese;

Pino Torinese: il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.

Art. 4.

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: terreni argillosi - limosi - sabbiosi - calcarei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati; altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un'ideale maturazione delle uve; densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l'archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve).

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Fatto salvo quanto previsto per l'utilizzo della menzione «vigna», le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione uva (Kg/ha)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)
«Collina Torinese» rosso	10.000	10,50
«Collina Torinese» rosso novello	10.000	10,50
«Collina Torinese» Barbera	9.000	10,50
«Collina Torinese» Bonarda	9.000	10,50
«Collina Torinese» Malvasia	11.000	10,00
«Collina Torinese» Nebbiolo	9.000	11,50
«Collina Torinese» Pelaverga o Cari	8.000	10,00

Per l'utilizzo della menzione «vigna», la produzione dei vini di cui all'art. 1, con indicazione del vitigno, deve rispettare i seguenti limiti di resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e di titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle relative uve destinate alla vinificazione:

Tipologia	Produzione uva (Kg/ha)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)
«Collina Torinese» Barbera	8.000	12,00
«Collina Torinese» Bonarda	8.000	12,00
«Collina Torinese» Malvasia	10.000	11,00
«Collina Torinese» Nebbiolo	8.000	12,00
«Collina Torinese» Pelaverga o Cari	7.000	11,00

Inoltre, in caso di vigneto di età inferiore ai sette anni, il limite massimo di resa di uva ad ettaro in coltura specializzata è diminuito come di seguito indicato:

Tipologia	Produzione uva (Kg/ha)			
	6° anno	5° anno	4° anno	3° anno
«Collina Torinese» Barbera	7.200	6.400	5.600	4.800
«Collina Torinese» Bonarda	7.200	6.400	5.600	4.800
«Collina Torinese» Malvasia	9.000	8.000	7.000	6.000
«Collina Torinese» Nebbiolo	7.200	6.400	5.600	4.800
«Collina Torinese» Pelaverga o Cari	6.300	5.600	4.900	4.200

Nelle annate con produzione abbondante, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti sopra indicati, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi di cui trattasi; superata la percentuale del 20%, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.



Art. 5.

Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della Regione Piemonte.

Conformemente alla vigente normativa dell'Unione, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

2. Fatto salvo quanto previsto per l'utilizzo della menzione «vigna», la resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Tipologia	Resa uva/ vino (%)	Produzione massima di vino (l/ha)
«Collina Torinese» rosso	70	7.000
«Collina Torinese» rosso novello	70	7.000
«Collina Torinese» Barbera	70	6.300
«Collina Torinese» Bonarda	70	6.300
«Collina Torinese» Malvasia	70	7.700
«Collina Torinese» Nebbiolo	70	6.300
«Collina Torinese» Pelaverga o Cari	70	5.600

Per l'utilizzo della menzione «vigna», la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a:

Tipologia	Resa uva/ vino (%)	Produzione massima di vino (l/ha)
«Collina Torinese» Barbera	70	5.600
«Collina Torinese» Bonarda	70	5.600
«Collina Torinese» Malvasia	70	7.000
«Collina Torinese» Nebbiolo	70	5.600
«Collina Torinese» Pelaverga o Cari	70	4.900

Inoltre, in caso di vigneto di età inferiore ai sette anni, ferma restando la percentuale di resa massima uva/vino (70%), la produzione massima di vino in litri/ettaro ottenibile è diminuita come di seguito indicato:

Tipologia	Produzione massima di vino (l/ha)			
	6° anno	5° anno	4° anno	3° anno
«Collina Torinese» Barbera	5.040	4.480	3.920	3.360
«Collina Torinese» Bonarda	5.040	4.480	3.920	3.360
«Collina Torinese» Malvasia	6.300	5.600	4.900	4.200
«Collina Torinese» Nebbiolo	5.040	4.480	3.920	3.360
«Collina Torinese» Pelaverga o Cari	4.410	3.920	3.430	2.940

Qualora la resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Collina Torinese» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Collina Torinese» Barbera:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
con indicazione «vigna»: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Collina Torinese» Bonarda:

colore: rosso rubino poco intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto e caratteristico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
con indicazione «vigna»: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Collina Torinese» Malvasia:

colore: rosso cerasuolo;
odore: fresco e fragrante che ricorda l'uva d'origine;
sapore: dolce, talvolta vivace, con aromaticità tipica del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol; con indicazione «vigna»: 11,50% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzata alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.

«Collina Torinese Nebbiolo»:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato e caratteristico, talora con note speziate;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
con indicazione «vigna»: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.



«Collina Torinese» Pelaverga o Cari:

colore: cerasuolo;

odore: fragrante dell'uva d'origine;

sapore: dolce, gradevole e caratteristico, talvolta vivace, con aromaticità tipica del vitigno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol; con indicazione «vigna»: 11,50% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.

«Collina Torinese» rosso novello:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso caratteristico vinoso;

sapore: asciutto armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui all'art. 1 la designazione «Collina Torinese» deve essere seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata» e dalla specificazione relativa al vitigno o al colore; tali specificazioni dovranno essere altresì riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Collina Torinese» e con obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» rosso la specificazione del colore è facoltativa.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» Barbera, «Collina Torinese» Bonarda, «Collina Torinese» Malvasia, «Collina Torinese» Nebbiolo, «Collina Torinese» Pelaverga o Cari la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale secondo la normativa vigente.

Il vino a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.

Art. 8.

Confezionamento e presentazione

1. Nel confezionamento per la commercializzazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso di contenitori di vetro di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. È consentito anche confezionare per la commercializzazione i vini di cui all'art. 1 in contenitori alternativi al vetro previsti dalla vigente normativa dell'Unione e nazionale, relativamente al tipo di materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, ad esclusione dei contenitori in PET.

3. Il confezionamento per la commercializzazione dei vini di cui all'art. 1 con la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può avvenire esclusivamente in recipienti di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a litri 0,187 e fino a 12 litri, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

4. Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Collina torinese» D.O.C. è previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

Il territorio collinare a sud di Torino regala moltissime meraviglie di carattere ambientale, agricolo, storico, artigianale e culturale. Un ecosistema di pregio sia sul versante paesaggistico sia per la concentrazione delle biodiversità: sulle fasce collinari a est della città si estende un comprensorio vitivinicolo che unisce ventotto comuni. È un territorio dove le aree vitate si alternano a borghi, castelli e chiese. Già dal 1400 il vino di queste zone arrivava alla corte dei Savoia ma solo dal 1600 ci sono informazioni precise sulla zona di produzione e la varietà dei vitigni. In questa zona sono coltivati Barbera, Bonarda, Freisa, Nebbiolo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga e Cari.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti sono quelle tradizionali con vigneti impiantati ad altezza non inferiore ai 180 metri e con un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 metri.

I rilievi della collina torinese si presentano come un insieme di corrugamenti più o meno accentuati; tale sistema collinare è infatti conseguenza delle pressioni orogenetiche provenienti da sud-est lungo un piano rappresentato da quella che è oggi la pianura Padana. Le particolari caratteristiche dei terreni e il loro orientamento hanno permesso fin dal Settecento la coltivazione della vite per uso familiare nelle ville dei signorotti poste sulle colline che circondavano le Città di Torino e di Chieri.

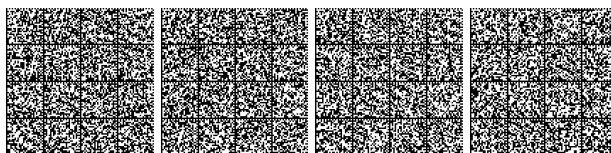
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Caratteristico di questa denominazione la tipologia Cari, vino leggero usato per tradizione in tutte le occasioni di festa. Veniva coltivato dagli anziani per farne produzione particolare di poca quantità.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.



DOCUMENTO UNICO**Denominazione/denominazioni**

‘Collina Torinese’

Tipo di indicazione geografica

☒ DOP

☐ IGP

Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

"Collina Torinese" rosso e "Collina Torinese" rosso novello

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: rosso rubino più o meno intenso.

Aroma

Odore: intenso caratteristico vinoso.

Sapore

Sapore: asciutto armonico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l per la tipologia "rosso"; 20,0 g/l per la tipologia "rosso novello".

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

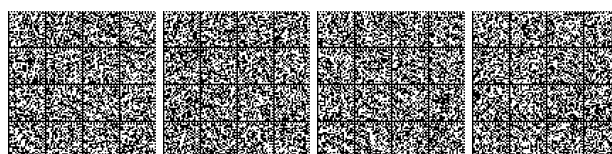
"Collina Torinese" Barbera

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosso rubino intenso.

Aroma



Odore: vinoso caratteristico.

Sapore

Sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con indicazione "vigna": 12,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

"Collina Torinese" Bonarda

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: rosso rubino poco intenso.



Aroma

Odore: vinoso intenso.

Sapore

Sapore: asciutto e caratteristico, talvolta vivace.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con indicazione "vigna": 12,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

"Collina Torinese" Malvasia

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosso cerasuolo.

Aroma

Odore: fresco e fragrante che ricorda l'uva d'origine.

Sapore

Sapore: dolce, talvolta vivace, con aromaticità tipica del vitigno.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

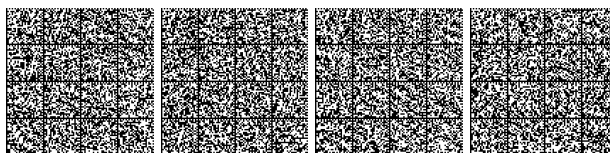
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	5,5
Acidità totale minima:	5,0
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con indicazione "vigna": 11,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



Prodotto vitivinicolo

"Collina Torinese" Nebbiolo

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.

Aroma

Odore: fruttato e caratteristico, talora con note speziate.

Sapore

Sapore: secco, armonico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

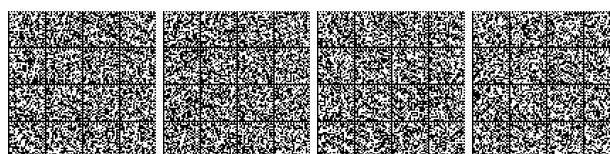
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con indicazione "vigna": 12,00% vol.



Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

"Collina Torinese" Pelaverga o Cari

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: cerasuolo.

Aroma

Odore: fragrante dell'uva d'origine.

Sapore

Sapore: dolce, gradevole e caratteristico, talvolta vivace, con aromaticità tipica del vitigno.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

All'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	5,0
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-



Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-
--	---

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con indicazione "vigna": 11,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Collina Torinese" rosso e rosso novello

Resa massima:

Resa massima:	10000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

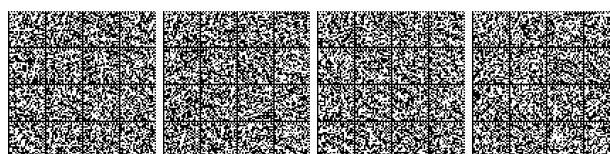
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Collina Torinese" Barbera, Bonarda e Nebbiolo

Resa massima:

Resa massima:	9000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo



"Collina Torinese" Malvasia

Resa massima:

Resa massima:	11000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Collina Torinese" Cari o Pelaverga

Resa massima:

Resa massima:	8000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Collina Torinese" Barbera, Bonarda e Nebbiolo (con menzione "vigna")

Resa massima:

Resa massima:	8000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Collina Torinese" Malvasia (con menzione "vigna")

Resa massima:

Resa massima:	10000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

"Collina Torinese" Cari o Pelaverga (con menzione "vigna")

Resa massima:

Resa massima:	7000
----------------------	------



Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro
-------------------------------	-------------------------------

Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

- Barbera N.
- Bonarda N. - Uva rara
- Freisa N.
- Malvasia di Schierano N. - Malvasia
- Malvasia nera Lunga N. - Malvasia
- Nebbiolo N.
- Pelaverga N. - Cari N.

Definizione concisa della zona geografica delimitata

Salvo quanto previsto dal comma successivo, la zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini DOP "Collina Torinese" ricade nella provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua Savoia.

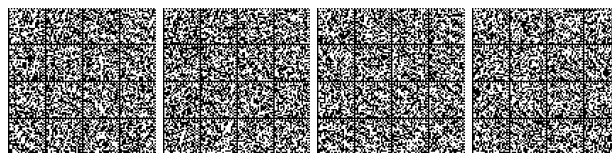
La zona di produzione delle uve atte alla produzione della tipologia di vino "Collina Torinese" Pelaverga o Cari ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, e le porzioni di territorio dei comuni di seguito distinte:

Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;

Arignano: il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;

Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di Gassino Torinese e



Pavarolo;

Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;

Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e Montaldo Torinese;

Pino Torinese: il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.

Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti sono quelle tradizionali con vigneti impiantati ad altezza non inferiore ai 180 metri. I rilievi della collina torinese si presentano come un insieme di corrugamenti più o meno accentuati; tale sistema collinare è infatti conseguenza delle pressioni orogenetiche provenienti da sud-est lungo un piano rappresentato da quella che è oggi la pianura Padana. Le particolari caratteristiche dei terreni e il loro orientamento hanno permesso fin dal 700 la coltivazione della vite. Caratteristico di questa denominazione la tipologia Cari, vino leggero usato per tradizione in tutte le occasioni di festa.

Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Le operazioni di vinificazione e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona geografica delimitata.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della regione Piemonte.



Titolo del requisito / della deroga

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Nel rispetto della vigente normativa dell'Unione, l'imbottigliamento o il condizionamento dei vini DOP "Collina Torinese" deve aver luogo nell'intero territorio della regione Piemonte per salvaguardare la qualità e la reputazione e garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

Titolo del requisito / della deroga

Disposizioni in materia di etichettatura e presentazione dei vini

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

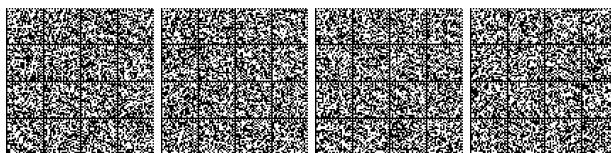
Descrizione del requisito / della deroga

Nell'etichettatura e presentazione dei vini DOP "Collina Torinese", la denominazione deve essere seguita dalla menzione tradizionale "denominazione di origine controllata" e dalla specificazione relativa al vitigno o al colore. Tali specificazioni dovranno essere riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Collina Torinese" e con obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini DOP "Collina Torinese" rosso la specificazione del colore è facoltativa.

Nell'etichettatura e presentazione dei vini DOP "Collina Torinese", nelle tipologie Barbera, Bonarda, Malvasia, Nebbiolo e Pelaverga o Cari, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale secondo la normativa vigente.

Il vino DOP "Collina Torinese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione "novello", secondo la vigente normativa.

Titolo del requisito / della deroga

Disposizioni su contenitori e chiusure ammessi

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

-

Descrizione del requisito / della deroga

Nel confezionamento per la commercializzazione dei vini DOP "Collina Torinese" è consentito l'uso di contenitori di vetro di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

È consentito anche confezionare per la commercializzazione i suddetti vini in contenitori alternativi al vetro previsti dalla vigente normativa, relativamente al tipo di materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, ad esclusione dei contenitori in PET.

Il confezionamento per la commercializzazione dei vini DOP "Collina Torinese" con la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può avvenire esclusivamente in recipienti di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a litri 0,187 e fino a 12 litri, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

Per la chiusura delle bottiglie dei vini DOP "Collina Torinese" è previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24998>

26A04924



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2026.

Programma straordinario di investimenti in sanità - Fabbisogno apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Acquisto delle apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS). Aggiornamento e modifica del decreto 29 luglio 2022.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Visto l'art. 4, lettera b), della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità, ad integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;

Visto l'accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 15 settembre 2016 (rep. atti 160/CSR), sul documento «Piano nazionale della cronicità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui

all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, l'art. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, concernente il documento d'indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici;

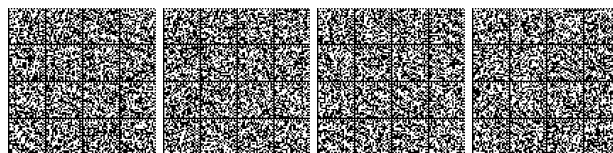
Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», il quale prevede che «per far fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, è autorizzato un contributo pari a euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni»;

Tenuto conto che il succitato comma prevede, altresì, che «I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria e le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 450, della medesima legge che dispone che «Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 449, secondo modalità individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo»;

Visti gli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 del 30 ottobre 2020;

Visti l'accordo Stato-regioni del 17 dicembre 2020, sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina» (rep. atti 215/CSR) e l'accordo Stato-regioni del 18 novembre 2021, sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione



di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie» (rep. atti n. 231/CSR);

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 6 luglio 2021 (10160/21) e, in particolare, la missione 6 Salute, *Component 1*: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» nell'ambito del PNRR (M6C1-1 «riforma 1: definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale») che prevede la definizione di *standard* strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa deputate, che intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale ed organizzativo, che consenta al Paese di conseguire *standard* qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori Paesi europei e che consideri, sempre più, il Servizio sanitario nazionale come parte di un più ampio sistema di *welfare* comunitario secondo un approccio *one health* e con una visione olistica («*Planetary Health*»);

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2022, recante «Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il “Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare”, ai fini del raggiungimento della *Milestone* EU M6C1-4, di cui all'*Annex* alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia» nell'ambito della missione 6 Salute, *Component 1*: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, investimento 1.2.1 Assistenza domiciliare;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2020, concernente il riparto delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità *ex art.* 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2022, recante «Riparto delle risorse per il fabbisogno di apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta», che in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito delle risorse accantonate con deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, ha ripartito in quota capitaria alle re-

gioni un contributo pari a euro 235.834.000,00 al netto delle quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

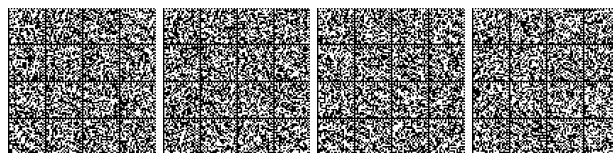
Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto, che assegna prioritariamente le apparecchiature di diagnostica di primo livello, alle Case della Comunità *hub*, alle Case della Comunità *spoke*, agli *spoke* rappresentati dagli studi dei MMG e PLS e alle aggregazioni di medicina di gruppo, tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimità;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto, che, fermo restando quanto previsto rispettivamente dall'art. 2, comma 6, dell'ACN Medicina generale 30 ottobre 2020 e dall'art. 3, comma 6, dell'ACN Pediatria libera scelta 30 ottobre 2020, stabilisce che le apparecchiature di diagnostica di primo livello oggetto del decreto, devono essere compatibili ed integrarsi con la Piattaforma nazionale di telemedicina e con i servizi di telemedicina previsti dalla *Component 1* della missione 6 del PNRR nonché con il Fascicolo sanitario elettronico e che l'utilizzo delle medesime apparecchiature sanitarie deve avvenire nell'ambito dei compiti del Medico di medicina generale (di seguito «MMG»)/Pediatria di libera scelta (di seguito «PLS»);

Visto l'art. 2, comma 3, del già menzionato decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2022, che stabilisce che le prestazioni erogate da parte dei MMG e PLS mediante le apparecchiature previste dal decreto rientrano nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di base e che le modalità di rilevazione dell'attività erogata, le specifiche tecniche della documentazione relativa agli atti medici eseguiti con il supporto delle apparecchiature in parola, le modalità di alimentazione del FSE, gli indicatori minimi di processo e di risultato sono definiti da un tavolo tecnico congiunto Ministero della salute e regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto;

Visto l'art. 3 del sopracitato decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2022, che definisce le modalità di presentazione dei fabbisogni regionali per l'utilizzo anche parziale delle risorse assegnate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del medesimo decreto;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 95 del 3 maggio 2023, che ha istituito il tavolo tecnico in tema di apparecchiature sanitarie per MMG e PLS di cui al citato art. 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2022, la cui composizione, da ultimo, è stata modificata con il decreto del Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute n. 23 del 26 febbraio 2026;



Considerata la necessità di assicurare la piena integrazione tra il fabbisogno di apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'assetto strutturale e operativo delle Case della comunità definito dal suddetto decreto 23 maggio 2022, n. 77;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori del citato tavolo tecnico del 25 marzo 2026, circa le modalità di impiego delle risorse ripartite dal decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2022, nonché degli orientamenti metodologici e dei correlati strumenti tecnico-operativi volti a supportare le regioni nella coerente determinazione dei fabbisogni;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito delle risorse accantonate con deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per far fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti, in via prioritaria cronici e fragili, nonché di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, il contributo pari a euro 235.834.000,00 ripartito in quota capitaria alle regioni dal decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2022 è destinato da ogni regione all'acquisto di attrezzature per le case della comunità *hub* e per le case della comunità *spoke* fino al massimo del 50% della quota assegnata. Le somme non impegnate dalle regioni per gli acquisti di apparecchiature destinate agli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta potranno essere riprogrammate per integrare gli acquisti per le case di comunità *hub* e *spoke*.

2. Le risorse residue sono destinate dalle regioni all'acquisto di attrezzature per gli *spoke* rappresentati dagli studi dei MMG e PLS e per le aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimità. In queste aree dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, lo studio del MMG deve essere ulteriormente rafforzato (strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di garantire un'assistenza di prossimità adeguata e non accrescere disuguaglianze territoriali.

3. Le risorse di cui al comma 1 e al comma 2, devono essere utilizzate in coerenza con i criteri metodologici e con gli strumenti operativi individuati nell'ambito del tavolo tecnico in tema di apparecchiature sanitarie per MMG e PLS.

4. Fermo restando quanto previsto rispettivamente dall'art. 2, comma 6, dell'ACN Medicina generale 30 ottobre 2020 e dall'art. 3, comma 6, dell'ACN Pediatria libera scelta 30 ottobre 2020, le apparecchiature di diagnostica di primo livello oggetto del presente decreto, per garantire prossimità dell'assistenza ed erogazione di prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta ai soggetti fragili affetti da patologie croniche, devono essere compatibili ed integrarsi con la Piattaforma nazionale di telemedicina e con i servizi di telemedicina previsti dalla *Component 1* della missione 6 del PNRR nonché con il Fascicolo sanitario elettronico. L'utilizzo delle apparecchiature sanitarie di cui al presente decreto avviene nell'ambito dei compiti del MMG/PLS.

5. Le prestazioni erogate da parte dei MMG e PLS mediante le apparecchiature di cui al presente decreto rientrano nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di base.

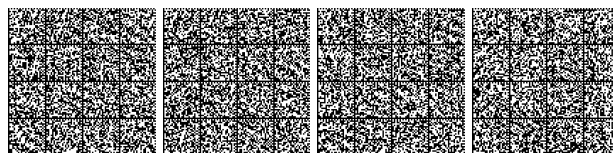
Art. 2.

1. Le regioni devono presentare al Ministero della salute, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il piano dei fabbisogni per l'utilizzo anche parziale delle risorse da destinare alle case di comunità *hub* e alle case di comunità *spoke*, ai fini della valutazione da parte del tavolo tecnico di cui in premessa. Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con i criteri metodologici e con gli strumenti operativi individuati nell'ambito del tavolo tecnico in tema di apparecchiature sanitarie per MMG e PLS. Sono da ritenersi ammissibili, se conformi ai summenzionati criteri, anche le spese già sostenute con risorse regionali o aziendali per l'acquisto di apparecchiature da destinare alle case di comunità *hub* e *spoke* nell'ambito della missione 6 del PNRR.

2. Entro novanta giorni dal completamento dei lavori del tavolo tecnico di cui in premessa, le regioni devono presentare al Ministero della salute un piano pluriennale dei fabbisogni per l'utilizzo anche parziale delle risorse assegnate secondo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 2, ai fini della valutazione da parte del tavolo tecnico di cui in premessa. Il piano dei fabbisogni e il conseguente processo di approvvigionamento dei dispositivi medici devono essere coerenti con i criteri metodologici e con gli strumenti operativi individuati nell'ambito del tavolo tecnico in tema di apparecchiature sanitarie per MMG e PLS.

3. Le regioni, sulla base degli obiettivi di salute definiti dalla propria programmazione, dei modelli organizzativi regionali e di quanto previsto dall'ACN del 30 ottobre 2020, procedono alla stipula di accordi integrativi regionali con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

4. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali individuati dagli accordi integrativi di cui al comma 3 con propri dispositivi (soggetti ad autorizzazione da parte delle aziende sanitarie di com-



petenza), certificano il proprio contributo alle medesime finalità del presente decreto, secondo le modalità definite nell'ambito degli accordi integrativi regionali stessi.

5. A seguito della valutazione positiva da parte del tavolo tecnico e dell'approvazione da parte del Ministero della salute del piano dei fabbisogni e delle spese di cui al comma 1, nonché del piano dei fabbisogni di cui al comma 2, le regioni potranno procedere con le richieste di ammissione a finanziamento degli interventi secondo le modalità previste dall'accordo per le procedure tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità», ad integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.

Art. 3.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 835

26A04926

DECRETO 10 settembre 2026.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 12.3 della 12ª edizione della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (25)2 adottata in data 25 marzo 2025 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1º luglio 2026 della Farmacopea europea 12ª edizione, Supplemento 12.3;

Vista la risoluzione AP-CPH (25)4 adottata in data 8 luglio 2025 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1º luglio 2026 della monografia Destromoramide tartrato (0021) dalla Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nella Farmacopea europea 12ª edizione, Supplemento 12.3, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1º luglio 2026.

2. La monografia Destromoramide tartrato (0021), elencata nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato è eliminata dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1º luglio 2026.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2026

Il Ministro: SCHILLACI



CONTENUTO DELLA FARMACOPEA EUROPEA 12^a EDIZIONE SUPPLEMENTO 12.3**NUOVI TESTI
CAPITOLI GENERALI**

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
5.38.	Quality of data	Qualité des données	Qualità dei dati

**MONOGRAFIE
DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI**

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Artemisia scopariae herba	(2633)	Virgate wormwood herb	Artemisia scoparia (parties aériennes d')	Artemisia scoparia parti aeree
Jujubae fructus	(3163)	Chinese date	Jujube	Ziziphus jujuba frutto (Giuggiolo frutto)

MONOGRAFIE

Titolo in latino	no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
Acidum oxalicum dihydricum	(2963)	Oxalic acid dihydrate	Oxalique (acide) dihydraté	Acido ossalico diidrato
Alteplasi solutio concentrata	(3197)	Alteplase concentrated solution	Altéplase (solution concentrée d')	Alteplase soluzione concentrata
Hexylaminolevulinati hydrochloridum	(3062)	Hexylaminolevulinate hydrochloride	Hexylaminolévulinate (chlorhydrate d')	Esilaminolevulinato cloridrato
Insulinum glarginum iniectionabile	(3129)	Insulin glargine injection	Insuline glargine (préparation injectable d')	Insulina glargine preparazione iniettabile

**TESTI REVISIONATI
CAPITOLI GENERALI**

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.2.44.	Total organic carbon in water for pharmaceutical use	Carbone organique total dans l'eau pour usage pharmaceutique	Carbonio organico totale nell'acqua per uso farmaceutico
2.7.23.	Numeration of CD34/CD45+ cells in haematopoietic products	Numération des cellules CD34/CD45+ dans les produits hématopoïétiques	Numerazione delle cellule CD34/CD45+ nei prodotti ematopoietici
2.9.42.	Dissolution test for lipophilic solid dosage forms	Essai de dissolution des formes solides lipophiles	Saggio di dissoluzione delle forme farmaceutiche solide lipofile
2.9.43.	Apparent dissolution	Dissolution apparente	Dissoluzione apparente
4.	Reagents	Réactifs	Reattivi
5.2.5.	Management of extraneous agents in immunological veterinary medicinal products	Gestion des agents étrangers dans les médicaments immunologiques vétérinaires	Controllo degli agenti estranei nei medicinali immunologici veterinari
5.22.	Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine	Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise	Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese

**MONOGRAFIE
MONOGRAFIE GENERALI**

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Via praeparandi stirpes homoeopathicas et potentificandi	(2371)	Methods of preparation of homoeopathic stocks and potentisation	Méthodes de préparation des souches homéopathiques et de déconcentration	Metodi di preparazione dei materiali di partenza omeopatici e diluizioni

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum diphtheriae adsorbatum	(0443)	Diphtheria vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique adsorbé	Vaccino difterico adsorbito



**DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI**

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Eleutherococci radix	(1419)	Eleutherococcus	Éleuthérocoque	Eleuterococco

MONOGRAFIE

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum malicum	(2080)	Malic acid	Malique (acide)	Acido malico
Alteplasi pulvis ad praeparationem iniectionabilem	(1170)	Alteplase powder for injection	Altéplase (poudre pour injection d')	Alteplase polvere per preparazione iniettabile
Aqua ad iniectionabilia	(0169)	Water for injections	Eau pour préparations injectables	Acqua per preparazioni iniettabili
Aqua purificata	(0008)	Water, purified	Eau purifiée	Acqua depurata
Atomoxetini hydrochloridum	(2640)	Atomoxetine hydrochloride	Atomoxétine (chlorhydrate d')	Atomoxetina cloridrato
Brivaracetami compressi	(3140)	Brivaracetam tablets	Brivaracétam (comprimés de)	Brivaracetam compresse
Calcii gluconas ad iniectionabile	(0979)	Calcium gluconate for injection	Calcium (gluconate de) pour préparations injectables	Calcio gluconato per preparazione iniettabile
Cera alba	(0069)	Beeswax, white	Cire d'abeille blanche	Cera bianca
Cera flava	(0070)	Beeswax, yellow	Cire d'abeille jaune	Cera gialla
Chlorhexidini diacetatas	(0657)	Chlorhexidine diacetate	Chlorhexidine (diacétate de)	Clorexidina diacetato
Chlorhexidini digluconatis solutio	(0658)	Chlorhexidine digluconate solution	Chlorhexidine (digluconate de), solution de	Clorexidina digluconato soluzione
Chlorhexidini dihydrochloridum	(0659)	Chlorhexidine dihydrochloride	Chlorhexidine (dichlorhydrate de)	Clorexidina dicloridrato
Cholesterolum	(0993)	Cholesterol	Cholestérol	Colesterolo
Citaloprami hydrobromidum	(2288)	Citalopram hydrobromide	Citalopram (bromhydrate de)	Citalopram bromidrato
Clenbuteroli hydrochloridum	(1409)	Clenbuterol hydrochloride	Clenbutérol (chlorhydrate de)	Clenbuterolo cloridrato
Dihydroergocristini mesilas	(1416)	Dihydroergocristine mesilate	Dihydroergocristine (mésilate de)	Diidroergocristina mesilato
Fludrocortisoni acetatas	(0767)	Fludrocortisone acetate	Fludrocortisone (acétate de)	Fludrocortisone acetato
Fluorouracilum	(0611)	Fluorouracil	Fluorouracile	Fluorouracile
Hydrocortisonum	(0335)	Hydrocortisone	Hydrocortisone	Idrocortisone
Insulinum aspartum	(2084)	Insulin aspart	Insuline asparte	Insulina aspart
Insulinum glarginum	(2571)	Insulin glargine	Insuline glargine	Insulina glargine
Insulinum humanum	(0838)	Insulin, human	Insuline humaine	Insulina umana
Insulinum lisprum	(2085)	Insulin lispro	Insuline lispro	Insulina lispro
Insulinum porcinum	(1638)	Insulin, porcine	Insuline porcine	Insulina porcina
Macrogolglyceroli hydroxystearas	(1083)	Macrogolglycerol hydroxystearate	Macrogolglycérol (hydroxystéarate de)	Macrogolglicerolo idrossistearato
Macrogolglyceroli ricinoleas	(1082)	Macrogolglycerol ricinoleate	Macrogolglycérol (ricinoléate de)	Macrogolglicerolo ricinoleato
Natrii hyaluronas	(1472)	Sodium hyaluronate	Sodium (hyaluronate de)	Sodio ialuronato
Oxygenium	(0417)	Oxygen	Oxygène	Ossigeno
Oxygenium 93 per centum	(2455)	Oxygen (93 per cent)	Oxygène à 93 pour cent	Ossigeno 93 per cento
Oxygenium 98 per centum	(3098)	Oxygen (98 per cent)	Oxygène à 98 pour cent	Ossigeno 98 per cento
Pergolidi mesilas	(1555)	Pergolide mesilate	Pergolide (mésilate de)	Pergolide mesilato
Pilocarpini hydrochloridum	(0633)	Pilocarpine hydrochloride	Pilocarpine (chlorhydrate de)	Pilocarpina cloridrato
Pilocarpini nitras	(0104)	Pilocarpine nitrate	Pilocarpine (nitrate de)	Pilocarpina nitrato
Praeparationes insulini iniectionabiles	(0854)	Insulin preparations, injectable	Insuline (préparations injectables d')	Insulina preparazioni iniettabili
Pregabalinum	(2777)	Pregabalin	Prégabaline	Pregabalin
Ropiniroli hydrochloridum	(2604)	Ropinirole hydrochloride	Ropinirole (chlorhydrate de)	Ropinirolo cloridrato
Rosuvastatini calcici compressi	(3008)	Rosuvastatin calcium tablets	Rosuvastatine calcique (comprimés de)	Rosuvastatina calcica compresse



Tryptophanum	(1272)	Tryptophan	Tryptophane	Triptofano
Vitaminum A synthetici densati pulvis	(0218)	Vitamin A concentrate (powder form), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme pulvérulente	Vitamina A sintetica concentrato polvere
Vitaminum A syntheticum densatum oleosum	(0219)	Vitamin A concentrate (oily form), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme huileuse	Vitamina A sintetica concentrato oleoso
Vitaminum A syntheticum, solubilisatum densatum in aqua dispergibile	(0220)	Vitamin A concentrate (solubilisate/emulsion), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), solubilisé/émulsion	Vitamina A sintetica concentrato solubilizzato/emulsione
Ziprasidoni hydrochloridum monohydricum	(2421)	Ziprasidone hydrochloride monohydrate	Ziprasidone (chloridate de) monohydraté	Ziprasidone cloridrato monoidrato
Ziprasidoni mesilas trihydricus	(2649)	Ziprasidone mesilate trihydrate	Ziprasidone (mésilate de) trihydraté	Ziprasidone mesilato triidrato

TESTI CORRETTI CAPITOLI GENERALI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.9.25.	Dissolution test for medicated chewing gums	Essai de dissolution des gommages à mâcher médicamenteuses	Saggio di dissoluzione per le gomme da masticare medicate <i>(la correzione riguarda solo il testo francese)</i>
3.1.17.	Cyclo-olefin copolymers	Copolymères cyclooléfiniques	Ciclo-olefine copolimeri
5.28.	Multivariate statistical process control	Maîtrise statistique des procédés multivariée	Controllo del processo statistico multivariato <i>(la correzione riguarda solo il testo francese)</i>

MONOGRAFIE DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aurantii dulcis aetheroleum	(1811)	Sweet orange oil	Orange douce (huile essentielle d')	Arancia dolce essenza <i>(la correzione riguarda solo il testo francese)</i>
Echinaceae angustifolia radix	(1821)	Narrow-leaved coneflower root	Echinacea angustifolia (racine d')	Echinacea angustifolia radice
Echinaceae pallida radix	(1822)	Pale coneflower root	Echinacea pallida (racine d')	Echinacea pallida radice
Echinaceae purpureae herba	(1823)	Purple coneflower herb	Echinacea purpurea (parties aériennes fleuries d')	Echinacea purpurea parti aeree fiorite
Echinaceae purpureae radix	(1824)	Purple coneflower root	Echinacea purpurea (racine d')	Echinacea purpurea radice

TESTI IL CUI TITOLO È MODIFICATO MONOGRAFIE

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
1170	Alteplase powder for injection	Altéplase (poudre pour injection d')	Alteplase polvere per preparazione iniettabile
	<i>formerly</i>	<i>anciennement</i>	<i>precedentemente</i>
	Alteplase for injection	Altéplase pour solution injectable	Alteplasi per preparazione iniettabile

TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea dal 1 luglio 2026

MONOGRAFIE

Titoli in latino	no.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Dextromoramidi tartras	(0021)	Dextromoramide tartrate	Dextromoramide (tartrate de)	Destromoramide tartrato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea dal 1 gennaio 2026

CAPITOLI

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
2.6.8.	Pyrogens	Pyrogènes	Pirogeni



2.6.10.	Histamine	Histamine	Istamina
2.6.11.	Depressor substances	Substances hypotensives	Sostanze ipotensive

REATTIVI NUOVI

I reattivi elencati di seguito sono aggiunti alla lista dei reattivi del capitolo 4. della Farmacopea Europea, Supplemento 12.3

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
4.1.1.	Reagents	Réactifs	Reattivi
1226100	1,5-Dicaffeoylquinic acid	Acide 1,5-dicaféylquinique	Acido 1,5-dicaffeoilchinico
1226300	1-Hexanol	1-Hexanol	1-Esanolo
1226000	Betulinic acid	Acide betulinique	Acido betulinico
1226600	Ethylene-bridged amidosilyl silica gel for chromatography (hybrid material)	Gel hybride de silice amidosilylé à pont éthane pour chromatographie	Gel di silice ibrido amidosilil-etilene per cromatografia
1226200	Gallic acid, anhydrous	Acide gallique anhydre	Acido gallico anidro
1226500	Periplocin	Périplocrine	Periplocina

REATTIVI MODIFICATI

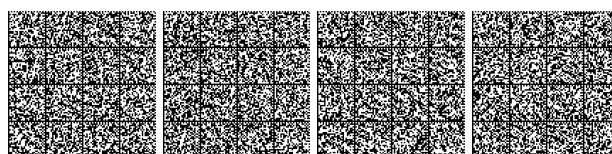
I reattivi della lista del capitolo 4. della Farmacopea Europea elencati di seguito sono modificati nel Supplemento 12.3

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
4.1.1.	Reagents	Réactifs	Reattivi
1219400	3,5- <i>O</i> -Dicaffeoylquinic acid	Acide 3,5- <i>O</i> -dicaféylquinique	Acido 3,5- <i>O</i> -Dicaffeilchinico
	<i>unmodified</i>	<i>anciennement</i>	<i>invariato</i>
		3,5- <i>O</i> -Dicaféylquinique (acide)	
1039800	Gallic acid	Acide gallique	Acido gallico
	<i>unmodified</i>	<i>anciennement</i>	<i>invariato</i>
		Gallique (acide)	
1065000	Phosphomolybdotungstic reagent	Réactif phosphomolybdotungstique	Reattivo fosfomolibdotungstico
	<i>unmodified</i>	<i>anciennement</i>	<i>invariato</i>
		Phosphomolybdotungstique (réactif)	
4.1.3.	Buffer solutions	Solutions tampons	Soluzioni tampone
4008900	Sulfate buffer solution	Solution tampon sulfate	Tampone solfato soluzione
	<i>formerly</i>	<i>anciennement</i>	<i>precedentemente</i>
	Sulfate buffer solution pH 2.0	Solution tampon sulfate pH 2,0	Tampone solfato soluzione pH 2,0

REATTIVI ELIMINATI

Il reattivo della lista del capitolo 4. elencato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea Supplemento 12.3

no.	Titolo in inglese	Titolo in francese	Titolo in italiano
4.1.1.	Reagents	Réactifs	Reattivi
1089200	Thebaine	Thébaïne	Tebaina



DECRETO 15 settembre 2026.

Supplemento delle quote della sostanza psicotropa alprazolam che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia, nel corso dell'anno 2026, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 5 novembre 2025: «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2026», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 dell'11 novembre 2025;

Visto il proprio decreto 2 luglio 2026: «Supplemento delle quote di sostanze psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2026, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano s.r.l., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 13 luglio 2026;

Viste le istanze con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano s.r.l. ha chiesto, in data 29 luglio 2026 e in data 14 settembre 2026, di essere autorizzata, a fronte dell'aumentata domanda sul mercato, a fabbricare e mettere in vendita in Italia delle quote supplementari della sostanza psicotropa alprazolam, che risultano, pertanto, rideterminate come segue: alprazolam per l'Italia kg 250 per l'anno 2026;

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano s.r.l. è stata regolarmente autorizzata con decreto dirigenziale n. 390/2025, ai sensi dell'art. 32 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, a fabbricare e commercializzare sostanze psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Visto in particolare l'art. 31, comma secondo, del citato testo unico e ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rideterminazione delle quote di che trattasi, ad integrazione di quanto già autorizzato con il citato decreto direttoriale del 5 novembre 2025;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano s.r.l. - via Curiel n. 34 - Paullo (MI), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 2026, le quote della seguente sostanza psicotropa rideterminate come segue:

alprazolam per l'Italia kg 250.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2026

Il direttore: LEONE

26A04925

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 luglio 2026.

Riparto delle risorse destinate alle Autorità bacino distrettuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 153 del 2024, che autorizza le Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

Visto l'art. 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato XI alla medesima legge, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel documento programmatico di finanza pubblica 2025;



Considerato che, a seguito delle riduzioni operate in applicazione dell'art. 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le risorse iscritte sul capitolo n. 3034 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, denominato «Somme destinate alle Autorità di bacino distrettuale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato» risultano pari a 5,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026;

Visto il medesimo comma 9-*bis* dell'art. 9 del suddetto decreto-legge, che demanda la ripartizione delle predette risorse a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle richieste delle Autorità di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, l'art. 63, che stabilisce che «in ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità»;

Visto l'art. 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che individua, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, il distretto idrografico delle Alpi orientali, il distretto idrografico del Fiume Po, il distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il distretto idrografico dell'Appennino centrale e il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visti i distinti decreti interministeriali, del 24 maggio 2022, del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dell'economia e delle finanze, che hanno approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento delle citate Autorità di bacino distrettuale;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione n. 221 del 5 marzo 2025, indirizzata agli omologhi uffici del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale si è dato avvio a un ciclo di incontri tecnici ai fini dell'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 13316 del 23 maggio 2025, contenente una proposta di ripartizione delle risorse di cui all'art. 9, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 153 del 2024, alle Autorità di bacino distrettuali interessate, sulla base dei PIAO approvati dalle singole autorità e delle rispettive dotazioni organiche, riportate al personale ivi in servizio;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11713 del 13 marzo 2026, con la quale è stato trasmesso il parere della Ragioneria generale dello Stato (n. 46219 del 10 marzo 2026) contenente una proposta di riparto alternativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

Considerato che il metodo utilizzato per il riparto delle risorse ha evidenziato la necessità di colmare un divario finanziario tra le Autorità mediante una ripartizione equa e proporzionale delle somme a disposizione, che tiene conto, per ciascuna Autorità, delle dotazioni organiche approvate e rimodulate, delle unità di personale in servizio e del costo del medesimo personale;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, così come rideterminate ai sensi dell'art. 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 5,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, sono ripartite tra le Autorità di bacino distrettuali come da tabella di seguito riportata.

Ente	Importo
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali	euro 715.189,99
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po	euro 1.528.948,38
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale	euro 1.143.973,03
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale	euro 1.238.374,93
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	euro 1.073.513,67

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 luglio 2026

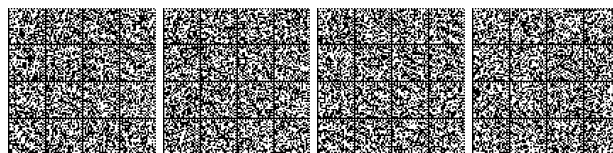
*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2564

26A04875



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2026.

Attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta - Santa Maria Capua Vetere, relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante «Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse»;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il Tesoro, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante «Approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545»;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52 recante «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio prot. n. 28870 del 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, recante «Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari»;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e, in particolare, il comma 1 in forza del quale «L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ... a decorrere dal 1° dicembre 2012»;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed in particolare il comma 40, il quale prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2017, con

uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545», nonché il successivo comma 41, il quale dispone che «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile: a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento», nonché «b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile»;

Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto 27 ottobre 2017, emanato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2017, recante «Individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso»;

Vista la legge 7 aprile 2025, n. 56, recante «Abrogazione di atti normativi prerenpubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946», che ha abrogato, tra gli altri, l'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, concernente «Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 71496 del 27 febbraio 2026, recante «Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari e individuazione dei soggetti deputati alla nomina dei sostituti del Conservatore dei registri immobiliari e del Conservatore del registro dei pegni mobiliari non possessori»;

Rilevata l'esigenza di attivare la sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta - Santa Maria Capua Vetere, presso la quale conservare le categorie di registri e documenti previste dal citato decreto 27 ottobre 2017;



Dispongono:

Art. 1.

Attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta - Santa Maria Capua Vetere relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970

1. È attivata la sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta - Santa Maria Capua Vetere, con decorrenza 9 novembre 2026, relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970, istituita con provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017.

2. Dalla medesima data la sezione stralcio assume in carico i registri e i documenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di pubblicità immobiliare di Caserta - Santa Maria Capua Vetere.

Art. 2.

Ubicazione e funzioni

1. La sezione stralcio di cui al presente provvedimento è ubicata in Salerno, presso il Polo unico finanziario, via degli Uffici Finanziari, n. 7.

2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, numero 2.3, del provvedimento direttoriale 27 febbraio 2026, le funzioni di conservatore dei registri immobiliari nella sezione stralcio sono svolte da uno o più sostituti nominati dal competente direttore regionale.

Art. 3.

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2026

*Il direttore
dell'Agenzia delle entrate*
CARBONE

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia*
GIAMMARIA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 settembre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Degevma». (Determina n. 1217/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui pro-



dotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012 n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'AIC e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 dicembre 2025, che riporta la sintesi delle decisioni

dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 19 - 23 gennaio 2026;

Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 1° settembre 2026 (Prot. n. 0113119-01/09/2026-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale DEGEVMA (denosumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DEGEVMA

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche.



tiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006 n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova registrazione

DEGEVMA

Codice ATC - M05BX04

Principio attivo: Denosumab

Titolare: Teva GMBH

Cod. Procedura EMEA/H/C/006239/0000

GUUE: 19 dicembre 2025

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con neoplasie maligne in fase avanzata che coinvolgono l'osso (vedere paragrafo 5.1).

Trattamento di adulti e adolescenti con apparato scheletrico maturo con tumore a cellule giganti dell'osso non resecabile o per i quali la resezione chirurgica potrebbe provocare severa morbidità.

Modo di somministrazione

«Degevma» deve essere somministrato sotto la responsabilità di un operatore sanitario.

Per uso sottocutaneo.

La somministrazione del flaconcino da 120 mg/1,7 mL deve essere eseguita esclusivamente da un operatore sanitario.

Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1985/001 - A.I.C. n. 052681018 In base 32: 1L7Q9U
120 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 1,7 mL (70 mg/mL) - 1 flaconcino

EU/1/25/1985/002 - A.I.C. n. 052681020 In base 32: 1L7Q9W
120 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 1,7 mL (70 mg/mL) - 3 flaconcini

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantirà che sia implementata una scheda promemoria per il paziente riguardando l'osteonecrosi della mandibola/mascella.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ortopedico, urologo, radioterapista ed ematologo (RRL).

26A04862

DETERMINA 9 settembre 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di isatuximab, «Sarclisa». (Determina n. 1218/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48,



comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una

domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'articolo 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

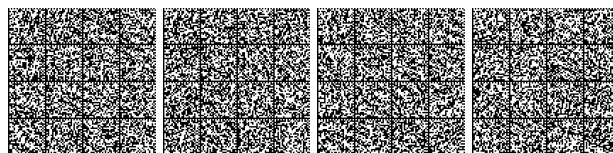
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista l'istanza della ditta Sanofi S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/b - 20158, rappresentante in Italia della Sanofi Winthrop Industrie con sede in Gentilly (Francia), 82 avenue Raspail 94250, titolare dell'AIC della specialità medicinale SARCLISA - (Isatuximab), pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0080563-19/06/2026-AIFA-A, con la quale ha richiesto l'autorizzazione all'immissione in commercio della nuova confezione EU/1/20/1435/004 autorizzata con la variazione EMA/X/0000281242, nelle more della pubblicazione della decisione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione europea n. 3993 del 4 giugno 2026 che accorda a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorizzazione ad immettere in commercio la nuova confezione del medicinale per uso umano «Sarclisa» - (Isatuximab);

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 17 luglio 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;



Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 20 – 24 luglio 2026;

Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misurazione di gestione del rischio del 13 agosto 2026 (prot. n. 0109259-13/08/2026-AIFA-UMGR-P) con la quale è stato autorizzato l'aggiornamento del materiale educativo del prodotto medicinale «Sarclisa» (Isatuximab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SARCLISA,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2026

Il Presidente: NISTICO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni: SARCLISA.

Principio attivo: Isatuximab.

Codice procedura - EMA/X/0000281242.

Codice ATC: L01FC02.

Titolare: Sanofi Winthrop Industrie.

GUUE: 17 luglio 2026.

Indicazioni terapeutiche

Isatuximab è indicato:

in associazione con pomalidomide e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un inibitore del proteasoma, e con progressione della malattia durante l'ultima terapia;

in associazione con carfilzomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una terapia precedente (vedere paragrafo 5.1);

in associazione con bortezomib, lenalidomide e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali;

in associazione con bortezomib, lenalidomide e desametasone, per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi, eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali.

Modo di somministrazione

Il trattamento con Isatuximab deve essere prescritto da uno specialista nel trattamento delle neoplasie. Isatuximab per via sottocutanea deve essere somministrato da personale sanitario. Solo per la prima dose, deve essere disponibile l'accesso immediato al supporto medico per gestire le reazioni sistemiche da somministrazione (SARs), se si verificano (vedere paragrafo 4.4).

Una volta che il ciclo 1 è stato completato, le successive iniezioni per via sottocutanea possono essere somministrate al domicilio del paziente da personale sanitario, se ritenuto appropriato, a condizione che non si siano verificate SAR nel ciclo precedente.

Premedicazione

Prevenzione delle reazioni sistemiche da somministrazione.

Prima della somministrazione per via sottocutanea, deve essere somministrata la seguente premedicazione per ridurre il rischio e la severità delle reazioni sistemiche da somministrazione (SAR) (vedere paragrafo 4.4):

Desametasone 40 mg (o 20 mg per pazienti di età ≥ 75 anni): quando somministrato in associazione con isatuximab e pomalidomide, Desametasone 20 mg: quando somministrato in associazione con isatuximab e carfilzomib. Desametasone 20 mg: quando somministrato in associazione con isatuximab, bortezomib e lenalidomide;

Montelukast 10 mg per via orale (o equivalente), solo al primo ciclo;

Paracetamolo da 650 mg a 1 000 mg per via orale (o equivalente);

Difenidramina da 25 mg a 50 mg per via endovenosa o orale (o equivalente [per esempio, cetirizina, prometazina, desclorfeniramina]). L'uso endovenoso di difenidramina è preferibile per almeno le prime quattro somministrazioni di «Isatuximab» per via sottocutanea.

La dose raccomandata di desametasone sopra indicata corrisponde alla dose totale da somministrarsi solo una volta prima della somministrazione di isatuximab per via sottocutanea, nell'ambito della premedicazione e della terapia di base, prima della somministrazione di isatuximab e pomalidomide, prima di isatuximab e carfilzomib, e prima di isatuximab, bortezomib e lenalidomide.



I farmaci raccomandati come premedicazione devono essere somministrati 15-60 minuti prima di iniziare la somministrazione di isatuximab per via sottocutanea. Nei pazienti che non manifestano una SAR nelle prime quattro somministrazioni di isatuximab per via sottocutanea può essere riconsiderata la necessità di premedicazioni successive.

Gestione della neutropenia.

Per consentire il recupero della conta delle cellule ematiche in caso di tossicità ematologica potrebbe essere necessario posticipare o omettere le dosi di isatuximab per via sottocutanea e usare fattori di stimolazione delle colonie (per esempio G-CSF) secondo le linee guida locali (vedere paragrafo 4.4).

Prevenzione delle infezioni.

Durante il trattamento va presa in considerazione la profilassi antibatterica e antivirale (come la profilassi per l'*herpes zoster*) (vedere paragrafo 4.4).

La formulazione sottocutanea di «Sarclisa» 1400 mg non è destinata alla somministrazione per via endovenosa e deve essere somministrata esclusivamente mediante iniezione per via sottocutanea, utilizzando le dosi specificate. È importante controllare le etichette dei flaconcini per assicurarsi che al paziente venga somministrata la formulazione appropriata (endovenosa o sottocutanea) e la dose prescritta.

«Sarclisa» 1400 mg è destinato esclusivamente alla somministrazione sottocutanea addominale, con il sistema di somministrazione indossabile (OBDS) CirCLIQ o con una siringa e un set di infusione per la somministrazione manuale. Vedere paragrafo 6.6 per la preparazione e la somministrazione di isatuximab.

«Sarclisa» 1400 mg è destinato esclusivamente alla somministrazione sottocutanea nell'addome. I dati disponibili riguardano solo la somministrazione mediante iniezione nell'addome.

Ruotare il sito di ciascuna somministrazione sottocutanea.

Non iniettare altri medicinali nell'area in cui viene somministrato isatuximab per via sottocutanea.

Non iniettare in aree in cui la pelle è danneggiata, sensibile, arrossata, calda, presenta cicatrici o è eccessivamente pelosa.

Somministrazione con il sistema CirCLIQ *On-Body Delivery System* (OBDS).

Consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo CirCLIQ OBDS fornite con il dispositivo per informazioni complete sulla preparazione e sulla somministrazione.

Somministrazione con siringa e set per infusione per somministrazione manuale.

Preparare il sito di iniezione e inserire l'ago.

Pulire il sito di iniezione con una salvietta imbevuta di alcol e lasciare asciugare.

Evitare di iniettare entro 5 cm dall'ombelico. Rimuovere la protezione dell'ago.

Pizzicare la pelle nel sito di iniezione sull'addome. È importante pizzicare una quantità sufficiente di pelle per garantire un'iniezione sottocutanea e non intramuscolare.

Inserire l'ago con un movimento rapido, simile a un colpo di dardo, con un angolo di 45 gradi.

Nota: Limitare il più possibile i movimenti dell'ago e della siringa durante l'iniezione. Se necessario, fissare il set di infusione sottocutaneo con un cerotto.

Iniettare 10 ml di «Sarclisa» 1400 mg per via sottocutanea nell'addome, in circa sei minuti.

Mettere in pausa o rallentare la velocità di somministrazione se il paziente avverte dolore. Se il dolore non si allevia con la pausa o la riduzione della velocità, è possibile scegliere un secondo sito di iniezione sul lato opposto dell'addome per completare la somministrazione della dose residua.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1435/004 - A.I.C.: 048617043 in base 32: 1GCPML - 1400 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 10 ml (140 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea

(elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima dell'uso di Sarclisa® in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) deve concordare i contenuti e il formato del programma formativo, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma, con l'Autorità nazionale competente.

Finalità del programma formativo:

aumentare la consapevolezza sul rischio di interferenza nella determinazione del gruppo sanguigno (antigene minore; test di Coombs indiretto positivo) e le sue possibili conseguenze cliniche avverse per il paziente;

fornire indicazioni su come gestirlo;

rafforzare la comunicazione tra professionisti sanitari e pazienti, e condividere informazioni affidabili e tempestive.

Il titolare dell'A.I.C. deve garantire che in ogni Stato membro in cui viene commercializzato Sarclisa®, tutti i professionisti sanitari tenuti a prescrivere/dispensare Sarclisa® e le banche del sangue/i centri trasfusionali ricevano il seguente pacchetto formativo da diffondere attraverso enti professionali:

materiale educativo per gli operatori sanitari e banche del sangue;

scheda paziente (per i professionisti sanitari che prescrivono/dispensano «Sarclisa»).

1. Materiale educativo per operatori sanitari e banche del sangue

Il materiale educativo per gli operatori sanitari e le banche del sangue include i seguenti elementi:

riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP);

l'opuscolo per gli operatori sanitari e le banche del sangue;

scheda paziente.

1.1 Opuscolo per gli operatori sanitari e le banche del sangue.

L'opuscolo per gli operatori sanitari e le banche del sangue conterrà le seguenti informazioni fondamentali:

informazioni rilevanti in merito al problema di sicurezza dell'«Interferenza nella determinazione del gruppo sanguigno (antigene minore; test di Coombs indiretto positivo)»;

Isatuximab si lega a CD38 sui globuli rossi (GR) e può determinare un falso positivo nel test dell'antiglobulina indiretto (test di Coombs indiretto);

la determinazione di AB0 e del fattore Rh del paziente non viene influenzata.

Informazioni specifiche su come minimizzare, tramite misure appropriate, i rischi per la sicurezza trattati nelle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio:

tutti i pazienti devono essere sottoposti a tipizzazione del gruppo sanguigno e screening prima di iniziare il trattamento con isatuximab. Si può prendere in considerazione la fenotipizzazione prima di iniziare il trattamento con isatuximab, come da pratica locale;

l'interferenza con il test di Coombs indiretto potrebbe persistere per almeno sei mesi dopo l'ultima infusione di isatuximab; per questo



motivo il professionista sanitario deve raccomandare al paziente di portare con sé la scheda paziente per almeno sei mesi dopo il termine del trattamento;

i metodi per mitigare l'interferenza includono il trattamento dei GR reagenti con ditiotreitolo (DTT) per rompere il legame di isatuximab o altri metodi localmente convalidati. Poiché anche il sistema Kell dei gruppi sanguigni è sensibile al trattamento con DTT, dovranno essere fornite unità Kell-negative dopo aver escluso o identificato gli alloanticorpi qualora si utilizzino GR trattati con DTT;

se è necessaria una trasfusione di emergenza, è possibile somministrare GR AB0/Rhcompatibili non *cross-matched*, secondo la prassi della banca del sangue locale;

nel caso di una trasfusione programmata, il professionista sanitario deve informare i centri di trasfusione del rischio di interferenza con i test dell'antiglobulina indiretti;

sottolineare la necessità di consultare il RCP;

istruire gli operatori sanitari sulla necessità di fornire ai pazienti la scheda paziente e di raccomandare loro di consultare il foglio illustrativo (FI).

1.2 Scheda paziente.

La scheda paziente conterrà le seguenti informazioni brevi e concise, sia per i pazienti sia per i professionisti sanitari consultati dal paziente, relative al rischio di «Interferenza nella determinazione del gruppo sanguigno (antigene minore; test di Coombs indiretto positivo)»:

un messaggio di avvertenza per gli operatori sanitari che trattano il paziente in qualsiasi momento, incluse condizioni di emergenza, per informare che il paziente sta utilizzando «Sarclisa» (isatuximab) e che questo trattamento è associato a un importante rischio identificato di interferenza nella determinazione del gruppo sanguigno (antigene minore; test di Coombs indiretto positivo), che può persistere per almeno sei mesi dopo l'ultima infusione di isatuximab;

un chiaro riferimento al fatto che il paziente deve continuare a portare con sé questa scheda per almeno sei mesi dopo il termine del trattamento;

informazioni di contatto del medico prescrittore e del paziente.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RRL).

26A04863

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 giugno 2026.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - annualità 2026.
(Delibera n. 23/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso

comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione



in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 437, della predetta legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione (di seguito USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziato allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 46-quinquies, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del tratta-

mento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli uffici speciali per la Città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché la copertura finanziaria per l'assunzione di due unità dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 57-ter, comma 1, che ha previsto che al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli uffici speciali, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato, per ciascuno degli uffici speciali, da un magistrato della Corte dei conti;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica per gli interventi già finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990,



n. 241, l'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 1, comma 5, che prevede che le risorse destinate ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate dal CIPE previa rilevazione degli effettivi fabbisogni finanziari effettuata dalla struttura di missione, che provvede al successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, che stabilisce che il trasferimento delle risorse è effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della struttura di missione sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori già avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti, nonché l'art. 2, comma 7, che stabilisce che le risorse destinate dal CIPE alla copertura, tra l'altro, dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata connessi con il processo di ricostruzione sono trasferite agli uffici speciali per la ricostruzione per il successivo trasferimento agli enti competenti sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi, così come documentate dai medesimi enti e risultanti dalle specifiche rilevazioni effettuate dagli stessi uffici;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione *post*-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che «l'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta dalla struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha

istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;



Viste le delibere di questo Comitato 21 dicembre 2012, n. 135; 20 febbraio 2015, n. 22; 23 dicembre 2015, n. 113; 10 agosto 2016, n. 48 e n. 50; 7 agosto 2017, n. 69; 22 dicembre 2017 n. 112; 25 ottobre 2018, n. 55; 24 luglio 2019, n. 53; 26 novembre 2020, n. 71; 27 luglio 2021, n. 52; 22 dicembre 2021, n. 88; 27 dicembre 2022, n. 53; 21 marzo 2024, n. 12; 1° agosto 2024, n. 59; 15 maggio 2025, n. 24, che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Vista, in particolare, la delibera CIPESS n. 24 del 2025, la quale ha previsto, tra l'altro:

al punto 3.1. che «La Struttura di missione presenterà al CIPESS, entro il 30 settembre 2025, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2025. La rendicontazione evidenzierà, altresì, attraverso idoneo indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all'esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera di questo comitato al processo di ricostruzione»;

al punto 3.3. che «La Struttura di missione presenterà al CIPESS, entro il 31 dicembre 2025, una rendicontazione delle spese per il trattamento accessorio del personale relative alle annualità di competenza 2018-2023. Per le annualità successive al 2023 il termine massimo per la rendicontazione delle suddette spese è fissato in due anni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle relative delibere di assegnazione delle risorse a copertura delle medesime spese. Le somme assegnate e non trasferite all'esito delle suddette rendicontazioni saranno definanziate»;

Considerato che le «norme finali» della delibera CIPE n. 71 del 2020 e delle delibere CIPESS n. 88 del 2021, n. 53 del 2022, n. 12 del 2024 e n. 24 del 2025, prevedono che, qualora sia rilevato che le risorse assegnate dalle stesse delibere siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera del CIPESS al processo di ricostruzione;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 5983-A del 12 maggio 2026, con la quale è trasmessa la proposta istruita dalla struttura di missione (prot. SMAPT 691-P del 20 aprile 2026), concernente l'assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a favore delle amministrazioni preposte alle attività della ricostruzione del cratere *post-sisma* Abruzzo 2009, per l'annualità 2026, come integrata con nota prot. DIPE n. 6219-A del 15 maggio 2026 e con nota prot. DIPE n. 7065-A del 4 giugno 2026;

Vista la relazione illustrativa sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, allegata alla proposta, che riporta lo stato dei trasferimenti delle risorse assegnate,

nonché lo stato di utilizzo delle risorse trasferite da parte delle amministrazioni titolari in relazione a ciascuna tipologia di spesa (oneri per il personale; risorse per i servizi di assistenza tecnica; spese di gestione e funzionamento; trattamento economico accessorio);

Vista l'informativa, all'ordine del giorno dell'odierna riunione del CIPESS, predisposta dalla struttura di missione ai sensi dei punti 3.1 e 3.3 della delibera CIPESS n. 24 del 15 maggio 2025 - acquisita con nota prot. DIPE n. 5970-A del 12 maggio 2026, come modificata e integrata con nota prot. DIPE n. 7065-A del 4 giugno 2026 - concernente la rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica e delle risorse per il trattamento accessorio del personale degli uffici speciali annualità 2018-2023;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria svolta dalla struttura di missione, il fabbisogno di risorse, per l'anno 2026, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, come rappresentato dagli uffici speciali e dalla Regione Abruzzo, è quantificato in 9.693.329,74 euro, così ripartito:

a) 7.186.550,40 euro, per il finanziamento, nell'anno 2026, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la Città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo;

b) 2.000.000,00 euro, a copertura, nell'anno 2026, degli oneri del personale in servizio presso USRA e USRC, ai sensi dell'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017, quale tetto massimo di spesa, da quantificare sulla base degli effettivi fabbisogni comunicati dagli uffici speciali, onde procedere alla riprogrammazione degli eventuali residui da parte del CIPESS;

c) 506.779,34 euro per il finanziamento, nell'anno 2026, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione per la parte non coperta con le risorse annuali stanziare in via ordinaria sul capitolo di bilancio n. 1359 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui:

250.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale della Città di L'Aquila;

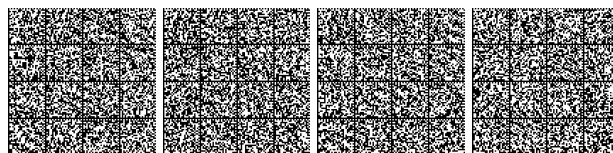
256.779,34 euro in favore dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere.

Considerato che l'importo complessivo della proposta, pari a 9.693.329,74 euro, trova copertura finanziaria come di seguito specificato:

per un importo di 8.834.674,44 euro, a valere sulle risorse in conto residui del capitolo 8005 di cui all'autorizzazione di spesa della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sez. II;

per un importo di 858.655,30 euro a valere sui residui accertati nell'ambito dell'assegnazione disposta con delibera CIPESS n. 24 del 2025, all'esito dei trasferimenti operati dalla struttura di missione, in favore della Regione Abruzzo, dell'USRA e dell'USRC, delle risorse assegnate dal CIPESS per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Tenuto conto che, nell'ambito della richiamata informativa, in ordine alle assegnazioni disposte per le annualità di competenza 2018-2023 a copertura degli oneri per



il personale di cui all'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017 (delibere CIPE n. 69 del 2017, n. 55 del 2018, n. 53 del 2019, n. 71 del 2020 e delibere CIPESS n. 88 del 2021, n. 53 del 2022, n. 59 del 2024 e n. 24 del 2025), si evidenzia che, per ciascun ufficio, l'esatto ammontare delle spese per il trattamento accessorio del personale e delle eventuali economie sarà definito all'esito delle procedure di liquidazione, la cui conclusione è prevista, secondo le tempistiche indicate dalla Struttura di missione nell'ambito della medesima informativa, entro giugno 2027;

Ritenuto di indicare il termine del 15 luglio 2027 per la comunicazione da parte della struttura di missione ai Dipartimenti dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle economie relative al periodo 2018-2023, non necessarie ai fini della liquidazione delle somme spettanti al personale degli Uffici speciali ai sensi dell'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017, per il successivo versamento all'entrata e l'acquisizione al bilancio dello Stato; nonché di prevedere l'aggiornamento dell'informativa di cui al punto 3.3. della delibera CIPESS n. 24 del 2025 all'esito della liquidazione delle somme spettanti al personale degli uffici speciali, ai sensi dell'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del comitato;

Vista la nota DIPE n. 7312-A del 10 giugno 2026 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Annualità 2026

1.1. Al fine di assicurare continuità alle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e alla luce dei fabbisogni finanziari rile-

vati dalla struttura di missione, è disposta l'assegnazione di un importo di 9.693.329,74 euro, da destinare, per l'annualità 2026, ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

1.2. L'assegnazione complessiva di 9.693.329,74 euro è ripartita come segue:

a) 7.186.550,40 euro, per il finanziamento, nell'annualità 2026, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la Città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo. Agli esiti di un'apposita istruttoria tecnica, la struttura di missione provvede al successivo riparto dell'importo complessivo tra amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio;

b) 2.000.000,00 euro, per il finanziamento, nell'annualità 2026, degli oneri per il personale in servizio presso USRA e USRC, quale tetto massimo di spesa riconosciuto dall'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017. L'esatto ammontare delle risorse da trasferire per l'anno 2026 a ciascun ufficio speciale sarà quantificato sulla base degli effettivi bisogni che saranno comunicati alla struttura di missione;

c) 506.779,34 euro per il finanziamento, per l'annualità 2026, delle spese connesse alla gestione e al funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui:

250.000 euro in favore dell'Ufficio speciale della Città di L'Aquila;

256.779,34 euro in favore dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere.

2. Copertura finanziaria

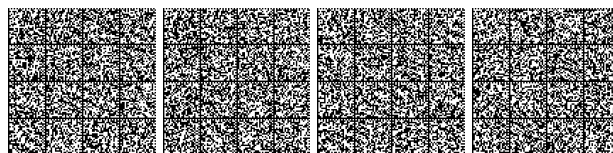
2.1. La copertura finanziaria dell'assegnazione disposta dalla presente delibera è articolata come segue:

per un importo di 8.834.674,44 euro, a valere sulle risorse in conto residui del capitolo 8005 di cui all'autorizzazione di spesa della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sez. II;

per un importo di 858.655,30 euro, a valere sugli importi residui accertati nell'ambito dell'assegnazione disposta dal CIPESS con delibera n. 24 del 2025.

3. Norme finali

3.1. Con riferimento alle risorse assegnate con la presente delibera, entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenterà al CIPESS una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2026. La rendicontazione evidenzierà, altresì, attraverso idoneo indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all'esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera di questo Comitato al processo di ricostruzione. Il trasferimento delle risorse relative al 2026 resta, comunque, subordinato al completo utilizzo delle risorse già trasferite nelle precedenti annualità.



3.2. La struttura di missione comunicherà, entro e non oltre il 15 luglio 2027, ai Dipartimenti dell'economia e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, le economie relative al periodo 2018-2023, non necessarie ai fini della liquidazione delle somme spettanti al personale ai sensi dell'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017, per il successivo versamento all'entrata e l'acquisizione al bilancio dello Stato.

3.3. La struttura di missione presenterà al CIPES l'informativa di cui al punto 3.3 della delibera CIPES n. 24 del 2025, relativa alla rendicontazione, per le annualità 2018-2023, della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 46-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017,

come aggiornata all'esito della liquidazione delle somme effettivamente spettanti al personale degli uffici speciali, per le finalità di cui al medesimo punto 3.3.

3.4. Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni normative e alle procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1175

26A04861

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di melatonina, «Melatonina Viatris».

Estratto determina AAM/PPA n. 498/2026 dell'11 settembre 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale MELATONINA VIATRIS anche nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C.: 051194037 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al (codice base 32 1JUB5P);
principio attivo: melatonina.

Codice di procedura: IS/H/0516/001/IB/005.

Codice pratica: C1B/2026/1194.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RNR» medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04928

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di diclofenac sodico, «Voltaren Oftabak».

Estratto determina AAM/PPA n. 499/2026 dell'11 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvate dallo stato di riferimento (RMS):

tipo II B.II.e.1.b.2 - modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici;

tipo IB B.II.e.2.z;

2 x tipo IB B.II.e.7.b;

tipo IB B.II.b.1.z;

tipo IB B.II.e.z;

tipo IB B.II.b.3.a);

3 x tipo IA B.II.b.5.b;

2 x tipo IA B.II.d.1.c.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Relativamente al medicinale VOLTAREN OFTABAK (A.I.C. 037696) per la descritta forma farmaceutica, dosaggio e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

037696010: «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce.

Codice di procedura: FR/H/0296/001/II/027/G.

Codice pratica: VC2/2025/136.

Titolare A.I.C.: società Laboratories Thea, con sede legale e domicilio fiscale in Rue Louis Bleriot, 12 - 63017 Clermont Ferrand, Cedex 2 - Francia.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della



presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04929

CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma quinto, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata ditta individuale, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 510 del 9 settembre 2026, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio Toscana Nord Ovest, in quanto ha mancato il rinnovo annuale del marchio di identificazione. Il titolare dell'impresa non ha provveduto alla riconsegna di due punzoni, in quanto risulta irreperibile, così come previsto dall'art. 29, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, recanti l'impronta del marchio di identificazione n. 79-LU assegnati all'impresa medesima;

Marchio	Impresa	Indirizzo
79 - LU	L'alchimista di Ascoli Nicola	Corso Garibaldi 95/97 CAP 55100 Lucca (LU)

26A04876

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo ai buoni fruttiferi postali, al Libretto smart e al Libretto dedicato ai minori di età

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.a.), rende noto che, a partire dal 22 settembre 2026, ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono Premium», contraddistinta con la sigla «TF101A260922»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono a cedola 8 anni», contraddistinta con la sigla «TC008A260922»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono fruttifero postale 4 anni Plus», contraddistinta con la sigla «TF504A260922»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono soluzione eredità», contraddistinta con la sigla «TF404A260922»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età, contraddistinta con la sigla «TF118A260922»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «Buono Rinnova 3x4 con premio», contraddistinta con la sigla «TF312A260922»;

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati «BFP Rinnova prima 3x4 Premio», contraddistinta con la sigla «TF412A260922».

A partire dalla medesima data, inoltre, non sono più sottoscrivibili:

i buoni fruttiferi postali denominati «Buono a cedola 8 anni», contraddistinta con la sigla «TC008A260408»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono fruttifero postale 4 anni Plus», contraddistinti con la sigla «TF504A260724»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono soluzione eredità», contraddistinti con la sigla «TF404A260724»;

i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età, contraddistinti con la sigla «TF118A260724»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «Buono Rinnova 3x4 con premio», contraddistinti con la sigla «TF312A260724»;

i buoni fruttiferi postali, denominati «BFP rinnova prima 3x4 Premio», contraddistinti con la sigla «TF412A260724».

Si informa altresì che, sempre a partire dal 22 settembre 2026, la CDP S.p.a. rende disponibile, a valere sul Libretto *smart*:

un nuovo deposito *Supersmart Rinnova*, della durata di cinquecentoquaranta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,50%, destinato a persone fisiche maggiori di età titolari di un libretto *Smart* monointestato o cointestato a firma disgiunta alle quali è consentito accantonare, in tutto o in parte, le somme provenienti da depositi *Supersmart Premium* a trecentosessantasei giorni, scaduti a partire dal 1° gennaio 2026, non rimborsati anticipatamente e depositati sul proprio libretto *Smart*. A decorrere dalla medesima data, il deposito *Supersmart rinnova* con vincoli a cinquecentoquaranta giorni, al tasso di interesse pari al 2,00%, è interrotto;

un nuovo deposito *Supersmart Young*, della durata di centottanta giorni, destinato agli intestatari o cointestatari di un libretto *Smart* monointestato o cointestato a firma disgiunta di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%. A decorrere dalla medesima data, il deposito *Supersmart Young* della durata di centottanta giorni, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2,50%, è interrotto;

un nuovo deposito *Supersmart pensione*, destinato a persone fisiche maggiori di età titolari di libretto *Smart* monointestato o cointestato a firma disgiunta, che abbiano effettuato una richiesta di accredito di una pensione erogata dall'INPS presso Poste italiane o che abbiano ricevuto almeno un accredito di una pensione erogata dall'INPS sul proprio libretto *Smart* ed abbiano in essere il servizio di accredito della pensione sul libretto *Smart*, della durata di trecentosessantaquattro giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%. A decorrere dalla medesima data, il deposito *Supersmart pensione* della durata di trecentosessantaquattro giorni, al tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza, è interrotto;

un nuovo deposito *Supersmart Open*, della durata di trecentosessanta giorni, destinato alle persone fisiche maggiori di età titolari del libretto *Smart* monointestato o cointestato a firma disgiunta, ad un tasso di interesse nominale pari al 2,25% annuo lordo a scadenza. A decorrere dalla medesima data, il deposito *Supersmart Open* della durata di trecentosessanta giorni, al tasso di interesse nominale pari al 1,75% annuo lordo a scadenza, è interrotto.

Inoltre, a valere sul libretto dedicato ai minori di età (il «Libretto minori»), dal 22 settembre 2026, la CDP S.p.a. rende disponibile, un nuovo deposito *Supersmart minori*, della durata di centottantadue giorni, attivabile esclusivamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente o, se del caso, dal tutore, ad un tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 3,25%. A decorrere dalla medesima data, il deposito *Supersmart minori* della durata di centottantadue giorni, al tasso di interesse nominale pari al 2,50% annuo lordo a scadenza, è interrotto.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta dei suddetti depositi *Supersmart* in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.



Le somme depositate che non formano oggetto di accantonamento sono remunerate al tasso d'interesse *pro-tempore* vigente (il «tasso base», ad oggi allo 0,001% per il libretto *Smart* e allo 0,01% per il libretto dedicato ai minori di età).

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione i fogli informativi aggiornati del libretto *Smart* e del libretto minori, nonché i fogli informativi, unitamente alle schede di sintesi, del Buono *Premium*, del Buono a cedola 8 anni, del Buono 4 anni *Plus*, del Buono soluzione eredità, del Buono dedicato ai minori di età, del Buono rinnova 3x4 con premio e del BFP rinnova prima 3x4 Premio, contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A04981

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni consolari per il vice Console onorario in Talca (Cile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Luis Fernando Passero Rodríguez, vice Console onorario in Talca (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

- a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
- b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
- c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;
- d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
- e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
- f) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santiago;
- g) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia a Santiago dello schedario dei connazionali residenti;
- h) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A04913

Limitazione delle funzioni consolari per il vice Console onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Nicola Facchi, vice Console onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

- a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
- b) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;
- c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
- d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;
- e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
- f) autentica amministrativa di firma, nei casi previsti dalla legge;
- g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;
- h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;
- i) vidimazioni e legalizzazioni;
- j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca e restituzione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca delle ricevute di avvenuta consegna;
- k) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;
- l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;
- m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
- n) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;
- o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;
- p) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca dello schedario dei connazionali residenti;



Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A04914

Limitazione delle funzioni consolari per il vice Console onorario in Puerto Montt (Cile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Nicolas Vittorio Vicencio Zolezzi, vice Console onorario in Puerto Montt (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Santiago;

g) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia a Santiago dello schedario dei connazionali residenti;

h) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A04915

Limitazione delle funzioni consolari per il Console onorario in Almaty (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Marco Emanuele Moruzzi, Console onorario in Almaty (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli

interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Astana;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Astana;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

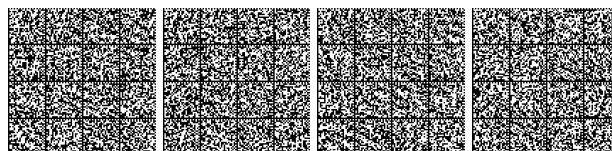
n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltrare all'Ambasciata d'Italia in Astana;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Astana e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;



s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Astana, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Astana;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Astana;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2026

Il direttore generale: LIMONCINI

26A04916

MINISTERO DELL'INTERNO

Definizione, a decorrere dall'anno 2026, delle modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

Si comunica che sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2026, recante la definizione, a decorrere dall'anno 2026, delle modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

26A04931

RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 176 del 31 luglio 2026, Supplemento ordinario n. 27/L).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato Supplemento ordinario, alla pag. 10, prima colonna, all'articolo 12, comma 1, lettera a), dove è scritto: «a) al comma 4, *al secondo e al terzo periodo...*», legga-si: «a) al comma 4, *al terzo e al quarto periodo...*».

26A04980

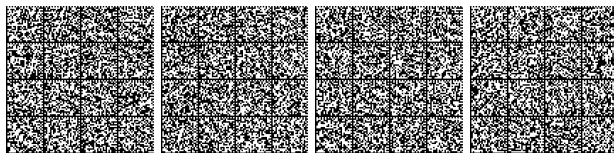
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-220) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

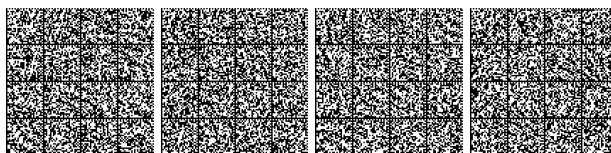
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

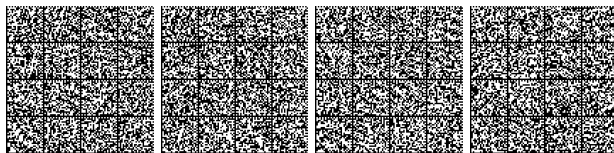
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

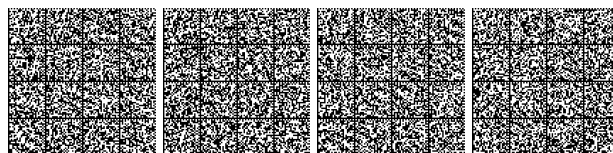
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

